

## **TI\_GERICHTE 12.2012.211 vom 3. Februar 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2012.211](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.211)

FR: TI\_GERICHTE 12.2012.211 du 3 février 2014

IT: TI\_GERICHTE 12.2012.211 del 3 febbraio 2014

### **Regeste**

Rappresentanza diretta - onere prova, nuovi fatti in appello, motivazione appello

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto un errato accertamento dei fatti, per non avere tenuto conto di alcune risultanze emerse in sede istruttoria per quanto attiene al suo ruolo nei confronti di AO 1. A suo dire, dalle audizioni testimoniali emergerebbe come egli non poteva essere considerato il committente delle opere di ristrutturazione dell'Hotel-Ristorante T\_\_\_\_\_. Queste sarebbero infatti state commissionate “principalmente dalla società W\_\_\_\_\_ di V\_\_\_\_\_ in accordo con la We\_\_\_\_\_ Sagl di L\_\_\_\_\_ e la T\_\_\_\_\_ Sa di L\_\_\_\_\_” (appello, pag. 2). Egli avrebbe agito quale “tuttofare del gruppo di società coinvolte nella ristrutturazione” (appello, pag. 4). Tale argomentazione, proposta per la prima volta in sede di appello e quindi irritualmente, è irricevibile, poiché non adempie ai requisiti posti dall'art. 317 CPC per prevalersi di nuovi fatti in questa sede. Dagli atti di causa emerge che l'appellante ha impostato la sua azione di accertamento dell'inesistenza del credito sostenendo di non avere mai sottoscritto alcun contratto con il convenuto (petizione, act. I, pag. 5). Con la replica 17 settembre 2010 egli ha completato la domanda nel senso di accertare anche l'inesistenza del contratto di appalto, sostenendo di avere agito in qualità di rappresentante della società T\_\_\_\_\_ (replica, act. II, pag. 5). Con le conclusioni 15 giugno 2012, dopo aver esperito l'istruttoria in cui sono stati sentiti i testi (a cui l'appellante rinvia nel suo atto di appello), egli si limita a ribadire la propria argomentazione (conclusioni, act. XII, pag. 3), senza alcun riferimento al fatto che le opere di ristrutturazione eseguite sarebbero state commissionate “principalmente dalla società W\_\_\_\_\_ di V\_\_\_\_\_ in accordo con la We\_\_\_\_\_ Sagl di L\_\_\_\_\_ e la T\_\_\_\_\_ Sa di L\_\_\_\_\_”. Del resto l'appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione secondo l'art. 311 CPC, non spiega nemmeno per quale motivo il Pretore aggiunto avrebbe dovuto tenerne conto, rispettivamente perché non gli è stato possibile addurre tale allegazione già in prima sede. Ne discende che in queste circostanze la censura è irricevibile (DTF 138 III 374).

#### **E. 4**

L'appellante critica il Pretore aggiunto per avere considerato che egli avesse agito in nome proprio e non come rappresentante di terze persone. Il giudice di prime cure ha ritenuto che nulla agli atti permetteva di avallare la tesi attorea, secondo la quale l'appellante aveva agito in nome e per conto della società T\_\_\_\_\_ SA. Egli ha accertato che i lavori sono iniziati il 20 febbraio 2006 (fatto non contestato in causa), data in cui la società era ben lungi dall'essere costituita, e che il suo amministratore unico, sentito come teste, ha più

volte decisamente smentito di avere dato ordine di fare o commissionato i lavori eseguiti all'Hotel in questione. Egli ha quindi concluso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la società T\_\_\_\_\_ SA non poteva essere considerata la committente delle opere eseguite dal convenuto. Egli ha invece riconosciuto a AP 1 un ruolo di unico e diretto interlocutore nei confronti del convenuto, tale da farlo credibilmente apparire agli occhi di quest'ultimo controparte contrattuale (sentenza pag. 8). Secondo l'appellante il convenuto disponeva invece di validi elementi per desumere dalle circostanze la reale committenza. A suo dire, dall'istruttoria è emerso come il convenuto fosse a conoscenza della reale identità della committenza o " quantomeno disponesse di elementi oggettivamente sufficienti per individuarla nelle società a monte del sig. AP 1 " (appello, ad. 2, pag. 8). Come visto al considerando precedente questa censura, nella misura in cui si riferisce ad altre società oltre alla T\_\_\_\_\_ SA è inammissibile, costituendo una nuova allegazione proposta irriparabilmente in questa sede (art. 317 CPC). La stessa è comunque irricevibile anche per carenza motivazione (art. 311 CPC). L'appellante si limita infatti a proporre una propria interpretazione delle risultanze istruttorie a sostegno della sua (nuova) tesi difensiva, senza confrontarsi puntualmente e criticamente con la decisione del Pretore aggiunto sulla questione dell'esistenza o meno del rapporto di rappresentanza. Ne discende che la censura è inammissibile per carenza motivazione (art. 311 CPC).

#### **E. 5**

Anche a prescindere da tali riserve di ricevibilità e ammettendo che la censura relativa al ruolo avuto dall'appellante sia sufficientemente motivata, essa non è comunque idonea a scalfire il giudizio pretorile. 5.1 L'attore sostiene di non essere il debitore del credito vantato poiché egli avrebbe agito in nome di terze persone. Nel giudizio impugnato il Pretore aggiunto ha già esposto la dottrina e la giurisprudenza relativa alla rappresentanza diretta secondo l'art. 32 CO e applicabile alla fattispecie. In questa sede risulta sufficiente precisare che conformemente all'art. 8 CC, l'onere della prova in ordine all'esistenza di una rappresentanza diretta incombe alla parte che intende prevalersi degli effetti dell'art. 32 CO. Spetta pertanto al rappresentante l'onere di provare di aver concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio ( Watter/Schneller , Basler Kommentar, 4<sup>a</sup> ed., N. 34 ad art. 32 CO; Kummer , Berner Kommentar, N. 229 seg. ad art. 8 CC; Bucher , Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 2<sup>a</sup> ed., p. 646 seg.; decisione del TF del 19 giugno 2009 4A\_499/2008 e decisione del 20 agosto 2004 4C.154/2004 consid. 2.2.2; II CCA 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 5 maggio 2006 inc. n. 12.2006.95, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.17,

#### **E. 7**

In conclusione l'appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. Le spese processuali di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 55'000.-, sono poste interamente a carico dell'appellante , risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Al convenuto non possono essere attribuite ripetibili per la procedura di appello, poiché egli ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame di parte avversa. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L'appello 5 dicembre 2012 di AP 1, nella limitata misura in cui è ricevibile, è respinto . 2. Le spese processuali della procedura di appello consistenti in complessivi fr. 2'000.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3 . Notificazione: -, -. Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.